



REPUBBLICA DI SAN MARINO

ORDINANZA n. 2 - anno 2020

Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 (Coronavirus)

Il Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale

preso atto della delibera del Congresso di Stato n. 1 del 23 febbraio 2020, che approva il testo della presente ordinanza e dà mandato al Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale per la relativa emanazione;

preso atto del carattere diffusivo dell'epidemia da COVID-19 e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;

viste le dimensioni del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio italiano;

vista l'Ordinanza contingibile e urgente emessa in data 23 febbraio 2020 dal Ministro della Salute Italiano di Intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna;

tenuto conto della precedente Ordinanza n.1/2020 e confermate le disposizioni in essa contenute;

allo scopo di prevenire il diffondersi del COVID-19 nel territorio della Repubblica di San Marino;

pertanto, visti i presupposti di necessità ed urgenza

ORDINA

Art. 1

Si adottano le seguenti misure:

A) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, anche di natura culturale, ludica, sportiva ecc. svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico;

B) sospensione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, pubblici e privati, e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, Centro di Formazione Professionale, Istituto Musicale Sammarinese, Università, salvo le attività formative svolte a distanza;

C) sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio che all'estero;

D) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (biblioteche, cinema, teatri, ecc.);

E) si ribadiscono le misure igieniche da assumere per le malattie a diffusione respiratoria:

1. Lavarsi spesso le mani: a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie, e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
3. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
4. Coprirsi bocca e naso con un fazzoletto monouso quando si starnutisce o tossisce, oppure farlo all'interno del gomito
5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
7. Usare la mascherina qualora si sospetti di essere malato o si assistano persone malate
8. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
9. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

F) la Direzione del Dipartimento Ospedaliero deve predisporre limitazioni all'accesso dei visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno;

G) le strutture socio-sanitarie residenziali per persone non autosufficienti dovranno anch'esse limitare l'accesso dei visitatori agli ospiti;

H) si dispone che il personale sanitario si attenga pedissequamente alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti, sulla base delle disposizioni impartite dal Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie.

Art. 2

Tutto il personale amministrativo delle strutture interessate dalle superiori disposizioni dovrà recarsi regolarmente sui luoghi di lavoro per le attività di custodia, pulizia, sanificazione e ordinaria attività amministrativa.

Art. 3

La presente ordinanza ha validità immediata e fino alle ore 24.00 del 1° marzo 2020. Il mancato rispetto delle misure previste, salvo il fatto che non costituisca più grave reato, costituirà una violazione dell'Ordinanza punibile ai sensi dell'articolo 259 del Codice Penale.

San Marino, 23 febbraio 2020/1719 d.F.R.

IL SEGRETARIO DI STATO
PER LA SANITA' E LA SICUREZZA
SOCIALE
F.to) *Roberto Ciavatta*